



Ordinanza divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro/alluminio, divieto di vendita per asporto di altre bevande in contenitori di vetro e alluminio in occasione della Festa Patronale “Maria SS. Dei Martiri” – Molfetta 6/7/8/9 e 14 settembre 2025 (rientro in Basilica della Santa Patrona).

IL VICE SINDACO

(ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico degli Enti Locali TUEL)

Premesso:

- che in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona della città “Maria SS. Dei Martiri” previsti per i giorni 6/7/8/9/14 settembre ove come di consueto sarà allestito il tradizionale mercatino di merci nonché di numerose attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che quest’anno saranno presenti due aree Luna Park;
- che tale evento, come di consueto, sarà motivo di rientro nella città nativa di molti concittadini residenti all’estero e non, oltre che dalle città limitrofe, comportando un importante afflusso di persone;
- che è di preminente interesse, porre in essere ogni azione finalizzata ad aumentare la soglia di legalità, rispetto delle regole e prevenzione di qualsivoglia incidente durante i festeggiamenti in onore della Patrona della Città “Maria SS. Dei Martiri”;

Dato atto, che è stata predisposta apposita ordinanza per l’interdizione del traffico veicolare nelle zone interessate dalla festa.

Considerato che il consumo di bevande in contenitori di vetro ed alluminio può determinare episodi di uso improprio degli stessi, nonché la loro dispersione nelle aree interessate all’evento e in quelle immediatamente adiacenti, con serio pericolo per l’incolumità delle persone;

Ritenuto, pertanto di dover disporre, al fine di tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo salvaguardare l’ordine pubblico;

Valutata necessità di scongiurare che i partecipanti all’evento possano giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie, contenitori in vetro e alluminio;

Tenuto conto dell’opportunità di inibire, nei giorni 6/7/8/9 e 14 Settembre (quest’ultimo previsto per il rientro in Basilica della Santa Patrona), in determinate fasce orarie, che nell’area in questione siano consumate bevande superalcoliche è pertanto necessario vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/alluminio, la detenzione degli stessi da parte dei partecipanti all’evento nonché la somministrazione di superalcolici, anche in considerazione della specifica richiesta in tal senso pervenuta dalle autorità di Pubblica Sicurezza;

Considerato, altresì, di dover prevedere l’irrogazione di una sanzione, a carico dei titolari di pubblici esercizi, di attività di somministrazione di alimenti e bevande e titolari di distributori H24, della zona interessata dall’evento consentendo quindi agli stessi di vendere le bevande **utilizzando**



esclusivamente apposti contenitori in plastica (bicchieri) escludendo contenitori in vetro e alluminio nonché di prevedere sanzioni a carico dei fruitori dell'evento che dovessero detenere contenitori di bevande in vetro e alluminio;

Visto l'art. 50 comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui possono verificarsi comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto il D.Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

Visto l'art. 16 della legge 689/1981 e s.m.i..

ORDINA

Per quanto riportato in narrativa:

1. Per i **giorni 6/7/8/9 e 14 Settembre** **il divieto**, per i titolari di pubblici esercizi e per i titolari di somministrazione di bevande e, agli H24 collocati in tutta l'area interessata dallo svolgimento dei tradizionali festeggiamenti in onore della Santa Patrona della città "Maria SS. Dei Martiri" appositamente individuata in: rione Madonna dei Martiri, all'interno delle aree "luna park", zona retrostante distributore di carburanti "ESSO" sito in via Bisceglie, viale dei Crociati, via Madonna dei martiri, via Ten. Ragno, via Pansini, p.zza e via Vittorio Emanuele, p.zza Garibaldi, c.so Umberto I°, P.zza A. Moro (zona stazione), via Baccharini, p.zza e c.so M. di Savoia, via Orsini, p.zza Municipio, corso Dante, banchina Seminario e San Domenico, via San Domenico (e comunque nel raggio di 500 m dall'area interessata dall'evento) con delimitazione e regolazione del traffico veicolare giusta ordinanza emessa dalla Polizia Locale, dalle ore **19:00** del 06/09/2025, e sino al termine della manifestazione, **di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e alluminio, divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche;**
VEDASI PIANTINA ALLEGATA.
2. tale ordinanza è da intendersi estesa anche ai titolari di distributori H24 che non potranno erogare bevande in contenitori di vetro ed alluminio ma esclusivamente in contenitori di plastica;
3. Per il **giorno 14 Settembre** restano invariati tutti i divieti dal punto 1 previsti per i giorni 6/7/8/9 settembre 2025, nonché il divieto che per questa data inizierà dalle ore **16:00** fino al termine dell'evento;
4. tali divieti sono da intendersi anche per i partecipanti all'evento che non potranno, quindi, detenere bevande in contenitori di vetro e alluminio per le quattro giornate indicate.

DA ATTO

Che la presente ordinanza è preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 54 del D. lsg. 267/2000.



AVVERTE

A carico dei trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per la violazione della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione prevista ex art. 7/bis del D. lgs 267/2000 da euro 25,00 a euro 500,00.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul portale web del Comune;
- Trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Bari, alla Stazione Carabinieri Molfetta, al Comando Compagnia Guardia di Finanza Molfetta, al Comando Capitaneria di Porto Molfetta, per quanto di rispettiva competenza.
-

AVVERSO

A norma dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione della presente, proporre ricorso al T.A.R. Puglia. In alternativa, nel termine di 120 giorni proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 5 della stessa legge 241/90, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale Dott. Cosimo Aloia.

Molfetta, li 03/09/2025



Il Vicesindaco
Nicola Piergiovanni